

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1868

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Cenno necrologico del Presidente sul Senatore Carlo Matteucci — Sequito della discussione del progetto di legge per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative — Approvazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 — Proposta d'aggiunta della Commissione all'art. 8 — Dichiarazione del Ministro e del Relatore — Ritiro della proposta d'aggiunta e approvazione degli articoli 8 e 9 — Squittinio segreto e approvazione del progetto di legge — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla tassa di registro e bollo — Discorso e proposte del Senatore Miraglia — Dichiarazione di voto del Senatore Gallotti — Risposte del Relatore — Obiezioni del Senatore Bellavitis — Dichiarazione del R. Commissario — Mozione d'ordine del Senatore Poggi — Avvertenze del Senatore Scialoia e del R. Commissario — Mozione d'ordine del Senatore Conforti — Osservazioni dei Senatori Scialoia e Chiesi — Spiegazioni del Senatore Miraglia — Lettura degli emendamenti del Senatore Miraglia — Interruzione della lettura e proposta del Senatore Conforti — Sequito della lettura — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli 1, 2 — Proposta all'articolo 3 del Senatore Poggi non appoggiata — Approvazione dell'articolo — Osservazioni del Senatore Deforesta all'articolo 4 — Sospensione dell' articolo — Proposta del Senatore Gallotti non ammessa.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro delle Finanze e il Regio Commissario Finali, e più tardi intervengono i Ministri dell' Interno e d'Agricoltura e Commercio.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

N. 4058. La Giunta Municipale del Comune di Sassello (Genova) fa istanza perchè nella legge sull' aumento delle contribuzioni dirette venga ridotto a più equa misura il contingente di riparto per la Provincia di Genova.

4059. La Giunta Municipale di Genova — *Petizione identica alla precedente.*

I Signori Senatori Bartolommei, Di San Giuliano e Serra Domenico, domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Signori Senatori.

L'altro giorno v'annunciai appena la triste notizia della morte del Senatore Carlo Matteucci, che in quell'istante mi apportava il tel.grafo, nè potei aggiungere parola alcuna, chè il momento non si prestava, ed a dire il vero la funesta notizia mi avrebbe impedita la parola. Supplirò brevemente adesso.

Nacque il Senatore Matteucci a Forlì il 20 giugno 1811. Fece i suoi studi a Bologna ove ottenne a 19 anni la laurea nelle scienze matematiche. Essendosi specialmente dedicato alla fisica, il primo suo lavoro fu sull'elettricismo della torpedine. Si portò a Parigi ove stette due anni, ed ivi fu caro in ispecial modo al celebre Arago. Fu professore a Forlì, poi chiamato a Pisa. Non abbandonando i suoi studi, gli avvenimenti del 1848 lo attirarono nel vortice della politica, amante come egli era della patria italiana. Inviato pel Gran-Duca di Toscana presso S. M. Carlo Alberto ed il Governo provvisorio di Lombardia, posso rendere testimonianza che l'opera sua fu utile in qualche momento difficile. Fu membro della Consulta di Toscana. Continuò quindi gli studi suoi prediletti e si fece conoscere sempre più mediante dotte pubblicazioni.

Nel 1860 la politica lo attrasse novellamente, e fu dappoi Senatore, e tenne per qualche tempo il portafoglio della Pubblica Istruzione. Che se non tutti i provvedimenti da lui dati ottennero il voto di persone di tali materie conoscenti, nullameno in tutte le disposizioni da lui emesse campeggia l'animo retto, lo spirito intelligente e l'amore vivo di dare agli studi patrii rilievo. E questo intendimento pure lo accompagnava nella carica di Vice-Presidente del Consiglio superiore

d'Istruzione Pubblica. Egli era uomo affabile e di facile conversare: quale insegnante dotato di un dono didattico speciale, sicchè sapeva rendere facili all'intelligenza eziandio cognizioni talvolta astruse. Cittadino amante della patria, religioso, benevolente. E quanti lo conobbero l'apprezzarono, anzi l'amarono. Personaggio di tanto merito venne associato alle più illustri Accademie, quali quelle di Londra e di Francia, ed altre molte, e della Società nostra dei XL fu Presidente; insignito di ordini cavallereschi e nazionali e stranieri. Ci fu rapito troppo presto; egli avrebbe potuto fare ancora molto, quantunque molto abbia fatto, massime nell'elettro-fisiologia, alla quale in particolare modo erasi dedicato.

Compiva appena il 57° anno il 20 di questo mese, morì il 25

La memoria del Senatore Matteucci rimarrà perenne nel mondo scientifico, perchè lascia dietro sè i dotti frutti de' suoi studi, in noi per la reminiscenza delle qualità esimie che lo distinsero, e pel dolore d'aver così presto perduto un tanto benemerito collega.

L'ora essendo avanzata per quest'oggi non si farà l'appello nominale.

Senatore **Arrivabene**. Pregherei il signor Presidente di accordarmi un momento la parola per fare una preghiera al signor Ministro delle Finanze, perchè si compiacca riferirla al signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

La legge sul Credito Agrario votata dall'altro ramo del Parlamento ha fatto nascere il desiderio in molti agricoltori che essa sia prontamente presentata al Senato, nella speranza che potrà recare molti vantaggi all'agricoltura. Rivolgo quindi preghiera al signor Ministro delle Finanze onde ne solleciti la presentazione per parte dell'onorevole suo Collega.

Ministro delle Finanze. Non mancherò di farmi interprete del desiderio espresso dall'onorevole Senatore Arrivabene.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA UNIFICAZIONE DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI
GOVERNATIVE.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative. Ieri siamo rimasti all'articolo 2. che leggo:

« La esenzione delle tasse determinate dalla presente legge sarà fatta dall'Ufficio del Registro, nella cui giurisdizione sono rilasciati la concessione governativa, il provvedimento e l'atto amministrativo, o è ricevuta la dichiarazione, rispettivamente soggetta a tassa.

« Per altro, per le tasse fisse che non superino le lire cinque potrà farsi uso di marche da bollo, che dovranno presentarsi dal contribuente all'Ufficio che rilascia la concessione, l'atto ed il provvedimento, o

riceve la dichiarazione e da esso venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo vigente nel Regno.

« Per la esazione delle tasse sui passaporti e legittimazione sono mantenute le norme stabilite dalle leggi vigenti. »

Se non c'è nessuno che domandi la parola, lo metto ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 3. Coloro che alla pubblicazione della presente legge tengono alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti e negozi in cui si venda e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, o abbiano aperte sale pubbliche di bigliardo o di altri giuochi leciti, stabilimenti sanitari e bagni pubblici, dovranno entro mesi tre dalla detta pubblicazione, e sotto pena di decadere dalla facoltà dell'esercizio, farsi rinnovare l'atto che ne concede la permissione a forma delle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge sulla pubblica sicurezza.

« Per la rinnovazione della licenza sarà pagata una tassa straordinaria corrispondente alla metà di quella stabilita al num. 31 della annessa Tabella fatta deduzione di quanto in ordine alle leggi già in vigore nelle diverse Provincie del Regno coloro che sono obbligati alla rinnovazione medesima avessero pagato, quando ottennero la licenza di aprire i detti alberghi, trattorie, ecc.

« Agli effetti dell'annuale rinnovazione indicata dall'art. 38 della legge sulla sicurezza pubblica, gli esercenti, nel mese di dicembre di ciascun anno, dovranno presentare l'atto di permissione all'autorità politica del Circondario perchè sia munito di visto e dovranno contemporaneamente pagare la tassa di cui al numero 32 della citata Tabella, il tutto sotto la pena di decadere dall'esercizio.

« Le disposizioni di quest'articolo sono sotto la medesima pena applicabili quanto alla rinnovazione delle licenze e alla vidimazione annuale anche a coloro che esercitano l'industria di affittar camere ed appartamenti mobigliati o tengono Uffici pubblici di Agenzia, corrispondenza, copisteria e di prestiti sopra pegni od esercitano il mestiere di sensale dei Monti di Pietà.

« La tassa straordinaria cui essi per la rinnovazione sono sottoposti sarà corrispondente alla metà di quella prescritta dal num. 34 dell'annessa Tabella, fatta deduzione di ciò che avessero pagato quando ottennero sotto l'impero delle precedenti leggi la licenza medesima. »

(Approvato).

« Art. 4. Le concessioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni contemplati nella presente legge e nella Tabella che ne fa parte integrante, non saranno eseguibili, ove non consti del pagamento della tassa cui sono rispettivamente sottoposti. »

(Approvato).

« Art. 5. Le autorità ed i funzionari che contravvenissero alle disposizioni della presente legge e del-

l'annessa Tabella, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo per queste il loro regresso verso le parti debentrici, incorreranno in una multa eguale al doppio della tassa. La multa non potrà in verun caso esser minore di lire venti. »

(Approvato).

« Art. 6. Quando sarà pubblicata una legge sul Notariato, uniforme per tutto il Regno, gli atti e le copie di cui è parola nel N. 46 della Tabella, (allegato A) saranno tassate a norma della nuova tariffa notarile e cesseranno di esser applicate le tasse di che in detto numero 46. »

(Approvato).

« Art. 7. Contemporaneamente alla presente legge saranno pubblicate ed avranno vigore nelle provincie della Venezia e di Mantova;

« a) La legge sulle tasse marittime del 17 luglio 1861 N. 267.

« (b) Il regio decreto del 3 novembre 1861, N. 328 e il regolamento approvato col medesimo sulle tasse di marina e di sanità marittima.

« c) La legge del 13 novembre 1857 N. 2539 sui passaporti.

« d) Il Regio Decreto del 28 giugno 1866, N. 3021, sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni degli atti.

« e) La legge del 17 maggio 1866 N. 2933 sulla istituzione delle fiere e mercati. »

(Approvato).

« Art. 8. È data facoltà al Governo del Re di accordare la esenzione delle tasse di vidimazione e di passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri, coi quali sarà convenuta la reciprocità di tale esenzione. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La Commissione fa un'aggiunta a quest'articolo.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Dopo la votazione della Tabella, nella quale non si sono introdotte le modificazioni proposte dalla Commissione, questi numeri divengono: 41, 41, 43, 44, 47.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che questa disposizione non sia assolutamente necessaria, imperocchè vi sono disposizioni generali per coloro che non possono sottostare a questi aggravii; o per lo meno vi è la consuetudine di condonare le piccole tasse ai poveri in diverse occasioni. Se poi si credesse che la cosa non fosse abbastanza chiara, si potrebbe in qualche altra occasione introdurre una analoga disposizione.

Perciò io crederei che il miglior partito sarebbe oramai che la Commissione non insistesse nella sua aggiunta.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Si crede che l'interesse del signor Ministro, interesse senza dubbio rispettabilissimo, è che questa legge per un piccolo emendamento non abbia a tornare all'altro ramo del Parlamento. Siccome questa considerazione di convenienza spessissimo si presentò al Senato ed alla Camera elettiva, così credo che debba anche valere per l'aggiunta che propone la Commissione, ma non per le ragioni dette dal signor Ministro. Per le pubblicazioni soprattutto matrimoniali, ho riscontrato che nella legge dello Stato Civile è testualmente detto quali siano le spese da cui sono dispensati i poveri. Non c'è però legge che per massima esenti i poveri. Di maniera che, se non si mettesse, in questa o in un'altra legge, l'esenzione da questa tassa, i poveri dovrebbero cominciare dal pagarla sino dal tempo in cui questa legge non vada in esecuzione. Ma, siccome noi appunto dobbiamo apportare modificazioni notevoli alla legge del Registro e Bollo, e siccome in quella legge vi sono esenzioni, potrebbesi alle altre modificazioni, aggiunte o emendamenti, aggiungersi questa in quella legge che va emendata per ragioni più considerevoli e che quindi dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento.

Credo che questa transazione sia accettabile, e che il signor Ministro non vorrà ricusarla.

Presidente. Allora, questa aggiunta essendo ritirata, metto ai voti l'articolo 8 come l'ho letto. Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 9. La presente legge sarà posta in osservanza il 1. settembre 1868, e da quel giorno s'intenderanno abrogate le disposizioni in vigore nelle diverse provincie del Regno relativamente alle tasse contemplate nella annessa Tabella, allegato A, sulle concessioni governative, e sui provvedimenti amministrativi devolute all'erario dello Stato. »

(Approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto.

Il **Senatore Segretario Manzoni T.** fa l'appello nominale.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DEL REGISTRO E BOLLO.

Presidente. Lasciemo aperte le urne, ed intanto per guadagnar tempo procederemo alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge del registro e bollo come porta l'ordine del giorno.

Interrogo il Senato se crede di dispensarmi dalla lettura preventiva di tutto il progetto di legge, essendo alquanto lungo.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Allora è aperta la discussione generale, e la parola spetta al signor Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Nell'intraprendere la discussione generale non spenderò una sola parola che accenni a riforma radicale del sistema di registrazione

degli atti, perocchè oggi non si tratta di rifare la legge dalle sue basi sostanziali, ma di modificarla in talune parti unicamente nel fine di procurare maggiori proventi all'erario. Riconosco questa suprema necessità delle Finanze, ma porto opinione che con le progettate modificazioni non solo le speranze rimarranno deluse, ma che l'erario avrà a patire notevoli diminuzioni negli attuali suoi scarsi proventi. E per vero la ricchezza si potrebbe scaturire da tre sorgenti; dall'aumento delle tasse negli atti civili e contrattuali; dalla riforma della tariffa negli atti giudiziari; e dalla imposta di successione.

Esaminiamo adunque brevemente e sotto un triplice punto di vista queste proposizioni, ed a base di documenti, poichè se per poco venissero meno le fondamenta ben presto crollerebbe il mio edificio.

Cominciando dalla tassa degli atti civili e contrattuali ho voluto consultare i documenti ufficiali di circa 20 anni in due vaste regioni, quali sono le provincie napoletane e siciliane, che contengono più di 2/3 della popolazione del Regno, ad oggetto di dedurne se fosse dettata da scopo altamente politico e finanziario l'accrescimento della tassa, perocchè ogni innovazione in un sistema tributario non dovrebbe essere che l'espressione di un miglioramento sociale. Epperò esaminando la statistica dal 1850 in poi, epoca non al certo felice per quelle contrade per ragioni che non occorre qui ricordare, non ostante che gli uomini erano condannati all'immobilità pura per la forza delle cose si muovevano; le contrattazioni erano in progressivo aumento ed in ciascuna provincia si stabilivano non meno di 25 o 30 mila istrumenti con minuta presso notaio, non che 30 mila atti in brevetto che contenevano affitti o atti convenzionali sino al valore di lire 450.

Questi atti in brevetto erano di grande soccorso pei benemeriti operai, per gli artigiani, per le persone che volevano utilizzare il frutto dei loro risparmi, assicurando con una carta che costava per tassa una lira e undici centesimi la prova legale ed autentica della contrattazione. Il numero degli istrumenti e dei brevetti diveniva di anno in anno esteso, non esclusi gli anni 1860 e 1861, che presentarono non poche complicazioni pei politici sconvolgimenti.

D'onde nasce impertanto che nel 1862, quando il Regno era già costituito, i grandi poteri dello Stato funzionavano regolarmente, il Governo aveva recuperato tutta la forza morale e legale per far rispettare la legge e conservare l'ordine, le contrattazioni calerebbero in sensibile diminuzione, gli istrumenti pubblici annuali da 25 o 30,000 discesero a 7000 e gli atti a brevetto a cinque mila? Convien spiegare la ragione di questo fenomeno sociale. In politica come in medicina, quando è riconosciuta la causa del male ben facile si fa il rimedio.

E quale potrebbe essere la ragione di questo squalore in cui caddero le contrattazioni se non la legge del 1862, la quale portò un notevole aumento nelle

tasse della registrazione per le grandi e per le piccole contrattazioni?

Se sconigliatamente si vollero colpire di una tassa si funesta le piccole contrattazioni, ne avvenne che per i poveri artigiani ed operai rimase inaridita la sorgente degli atti a brevetto, i quali avevano per lo passato beneficemente presentato gli elementi regolatori della pace delle famiglie e la base di molteplici contrattazioni tra privati. Onde è che le convenzioni verbali divennero una necessità nell'impossibilità di pagare questa tassa, ma si aprì il varco alla mala fede, ai giudizi, a prove testimoniali, a giuramenti, a spergiuri, e non rare volte si trascorse al sangue, come ne fin fede i giudizi penali.

Se la legge del 1862 produsse queste terribili conseguenze, quella del 14 luglio 1866 che temperò il rigore delle tasse, restituì le contrattazioni se non allo stato primitivo, almeno valse ad avvezzare gli uomini ad adattarsi alle tasse proporzionali e gradualì. Ora, o sarà difetto della mia intelligenza, o bisogna convenire che aumentando le tasse si dovranno verificare gli inconvenienti sperimentati sotto l'impero della legge del 1862.

Osservo inoltre nel progetto di legge ripetuto un vizio che al mio modo di credere, è meritevole di tutta la considerazione; cioè a dire, si è stabilita pel trapasso della proprietà immobiliare una tassa diversa e più forte di quella pel trapasso della proprietà mobiliare e per la cessione de' crediti.

Gli antichi legislatori ad altro non miravano che alla garanzia della proprietà immobiliare, e gli scrittori classici di tutta l'Europa presentarono trattati eruditi e dotti, appunto per dare le più larghe garanzie agli acquirenti degli immobili.

La proprietà mobiliare per lo stato dell'Europa non poteva svolgersi in tutta la sua ampiezza, e rimaneva quasi rilegata in istretti confini. Ma dopo i profondi studii del secolo passato oggi la proprietà mobiliare è nell'ampio suo svolgimento, tutto il mondo civile vive nell'industria, tutto oggi si vuole mobilitare, e forse non sarà lontano il momento in cui vedremo mobilitata la stessa proprietà immobiliare. Ora, per qual ragione si aumentava la tassa di registrazione pel passaggio della proprietà immobiliare, in guisa che vi è una grande sproporzione tra questa e quella che pesa sul passaggio della proprietà mobiliare, cosicchè chi vende un fondo per 100 non può ottenere che 97 dal compratore, per ragione che la tassa di registro è del 3 per cento, mentre colui che cede un credito, che aliena una cosa mobile, non paga secondo il progetto che uno?

Queste cose dunque mi sembrano tanto dissonanti da pregiudicare l'erario, l'armonia di tutta la teoria della tassa pel passaggio della proprietà.

Ecco adunque che volendo consultare gli antecedenti e ritenendo che sarebbe impossibile forse oggi di ritornare alla tassa fissa, l'unico mezzo per aumentare

le contrattazioni e rendere questo cespite di finanza proficuo è di sostituire alla tassa proporzionale la graduale, vale a dire nelle piccole contrattazioni fino a certe determinate somme pagarsi il 1/2 per 0/10; dal mezzo salire all'uno e così discorrendo per giungere, quando trattasi di grandi affari fino al 4 per 0/10 e con tal modo, mi sembra, si può conciliare l'interesse dei ricchi e delle persone di modica fortuna.

Ma gli attuali proventi dell'erario su questo cespite sono scarsi! Lo ha accennato l'onorevole signor Ministro delle Finanze, e bellamente detto il dotto Relatore della Commissione permanente di Finanze.

Quali sono dunque le ragioni della notevole diminuzione di questo cespite? Perché in Francia fruttano tanto e in Italia fruttano così poco? Vi fu chi diceva che siamo nuovi a questo sistema, ma l'onorevole signor Ministro delle Finanze ha pur detto una verità che bisogna risvegliare a nuova vita l'Amministrazione, adattare il personale degli agenti finanziari, i quali per altro si trovano distratti per l'alienazione dell'asse ecclesiastico da non potere con diligenza curare la regolare riscossione delle tasse di registro. Se il Ministro ritiene che vi sia poca armonia nel meccanismo amministrativo dell'esazione della tassa ed ha creduto di giustificare i suoi agenti; io prendo atto di questa proposizione e fo voti fervidissimi che l'onorevole Ministro, che con tanto coraggio affronta molte difficoltà, possa ben presto sanare questa piaga, che la mancanza di un regolare controllo potrebbe rendere insanabile.

Debbo però in proposito fare osservare al Senato che sonovi altre cause che rendono quasi infruttifera una tassa che dovrebbe fruttar molto, e derivano dalla mancanza di un sistema uniforme nella percezione delle tasse. Per vero, bene spesso avviene che non potendosi registrare presso un ricevitore un contratto per la quantità della tassa, se ne ritrova un altro che condisce alla registrazione per somma minore, non dirò per mala fede, ma per erronea interpretazione.

E questo produce un tale perturbamento ne' negozi che bene spesso si apre il campo alla maldicenza.

Ma soltanto dalla incapacità o distrazione degli agenti finanziari deriva la ragione movente dello scarso prodotto di questo cespite di finanza? Le ambiguità che presentano le disposizioni della legge sono innumerevoli e pregiudizievoli all'erario, non potendo adottarsi un criterio uniforme dove non vi è chiarezza. Una legge, qual'è quella del 14 luglio 1866, di pochi articoli, ha offerto materia a tanti dubbi, che il Ministero delle Finanze ha dovuto pubblicare 10 ben grossi volumi di commentario, e l'opera è tuttavia in corso. E con una legge così scritta e con un commentario di di tal natura, ovvi a meravigliare che il povero fisco rimanesse incatenato tra i faticosi ed intricati labirinti dell'igi?

Eccomi pertanto o Signori, senza volerlo a dover parlare della magistratura che giornalmente è chiamata a

sentenziare nelle controversie tra il fisco ed i privati per tasse, non essendo mancati di coloro che hanno rimproverato ad un Corpo sì autorevole una specie di complicità nell'avversare gl'incassi dell'erario. Di già nella precedente tornata il dotto Senatore Poggi respinse in poche e gravi parole un'accusa sì immeritata, ed io sono nel dovere di notare che le molte liti avventate dal fisco offrono lo spettacolo miserando che gli stessi agenti del Pubblico Ministero, rappresentanti del potere esecutivo, debbono nella purità della loro coscienza requirere contro il fisco sulle azioni ventilate da altri agenti del potere esecutivo. E questa condotta torna ad onore dello stesso Governo. Conosco quasi tutti i Procuratori Generali e Regii procuratori, uomini onorati ed onorandi, desiderosi del pubblico bene, degni rappresentanti del potere esecutivo: ma appunto perchè sono uomini di questa tempra sanno molto bene che nel santuario di Temi scompaiono le distinzioni sociali; le persone e le cose non sono che le cause occasionali de' giudizi, ed indossando in quel momento la toga di magistrato, e senza tradire il loro mandato di degni rappresentanti del potere esecutivo, ad altro vanto non agognano, che a quello di essere gli onorati servi della legge.

E qual condotta hanno tenuta i magistrati in queste quistioni di tassa? Quella che si confaceva a magistrati italiani. Per quanto l'Italia è povera di danari, altrettanto è ricca di dottrine giuridiche alla base di quella legislazione, ch'ebbe forza di rannodare le genti e le razze prevalendo in Europa sulla forza cieca e brutale. Si domandò al giureconsulto *Modestino* sul modo da tenersi dai magistrati nella risoluzione delle quistioni col fisco, e sotto l'imperio di quel diritto che avea per fondamento la legge Papia, il cui capo *de caducis* meritò tutto il vituperio della posterità, rispose *non puto derelinquere eum, qui in dubiis quæstionibus contra fiscum facile responderit*. Percorrete con Arturo Duck alla mano (ed in queste Aule è frequente la citazione di scrittori inglesi) tutti i paesi dell'imperio di Occidente cui il *jus romano fuit moribus receptum*, e non ne trovate un solo, che si fosse allontanato dal citato responso anche in tempi d'avidità fiscale. Aprite il *Groenewegen*, il più grande degli scrittori di diritto consuetudinario europeo, e non vi è riportata qualche dottrina o sentenza da fermare una massima contraria. Come dunque un principio rispettato dai secoli, proclamato dai dotti, canonizzato dal consenso universale delle Curie d'Europa potrebbe esser rinnegato da magistrati italiani? Vi potranno essere Ministri che pensassero diversamente, ma sino a che la scienza sarà scienza, sino a che in Italia si conserverà memoria del saper legale, non potrà essere ripudiata la ricca eredità tramandataci dai nostri padri.

La fermezza della Magistratura ha forse ispirato il divisamento d'indurre il potere legislativo a dichiarare di esser dovuta una tassa nel caso di espropriazione per causa di pubblica utilità. Il dotto Relatore della

Commissione conviene, che l'obbligo della registrazione del decreto prefettizio, ad oggetto di doversi pagare dalla Provincia o Comune che ha espropriato per causa di pubblica utilità la tassa di trasmissione a titolo oneroso, non è scritto nella legge 14 luglio 1866, e che la Magistratura ha respinte le domande di tassa; e con quanto senno politico si vuole con la interpretazione autentica condannare la interpretazione dottrinale? Qual significato può avere l'intervento del potere legislativo nell'applicazione della legge? Non è questo un perturbamento alle rispettive attribuzioni dei grandi poteri dello Stato? Al potere giudiziario è confidato il sacro deposito delle leggi, e ne' dibattiti si forma quella giurisprudenza che è l'ancora delle leggi. Allora si deve credere che la legge contenga un difetto di compilazione che rende oscura la sua lettera ed ambiguo il suo spirito, quando ne' tribunali vi è tanta dissonanza di opinioni da non potere aver termine la lotta impegnata tra i contendenti. Sarebbe di pessimo esempio che il legislatore elevasse la sua voce e desse la sua interpretazione di autorità per insufficienza della interpretazione dottrinale, senza che il potere giudiziario avesse dato occasione a contrarietà di pronunziati, e senza che la Corte di Cassazione fosse stata obbligata a dover ricondurre i giudici alla uniformità di un principio.

Passo alla seconda parte del mio discorso, alla ingrata materia degli atti giudiziari. Nella mia gioventù ho aborrito lo studio e la pratica di questa parte del procedimento giudiziario; ma da sette anni e per mia disgrazia, ogni giorno debbo intervenire nelle dispute tra cancellieri, uscieri, ricevitori, direttori per dubbi di tasse; nè è a tacere che anche coi ministri sono entrato in discussioni e non in dispute, perocchè la disputa accende le passioni, e la discussione illumina l'intelletto.

Ebbene, io credo che passando talune delle progettate modificazioni, si apre il varco alle frodi, e passandone altre verrà meno lo scopo della legge, quale è quello di procurare maggiori proventi all'Erario.

Per vero una delle gravi innovazioni è quella di sostituire alla registrazione degli atti degli uscieri le marche di registro; e non sarà difficile di stabilire per atti di uscire tutte le convenzioni, senza timore di dover pagare la tassa, perocchè il bisogno delle prove nascendo dai limiti che circoscrivono l'umana intelligenza, non è vietato di poter provare per atti di uscire una convenzione legalmente formata.

Ho veduto in forma di citazione e di risposta una vendita senza pagamento di tassa, e per ragion di ufficio feci sequestrare queste carte trasmesse al Direttore demaniale per forzare i contravventori al pagamento della tassa e della multa. Se si è voluta la copia per l'ufficio del registro si nelle scritture autentiche che private per un controllo al ricevitore, sarà sufficiente il controllo di uno scrivano di cancelleria per gli atti di uscire?

Per quel che riguarda poi gli atti giudiziari, il progetto non contiene che disposizioni penali contro i cancellieri ed uscieri per meglio assicurare la regolare tenuta de' repertori, non che talune giunte alla tariffa degli atti giudiziari. Eppure se si vogliono ottenere maggiori proventi da questo cespite di finanza è cosa indispensabile riformare in taluni punti principali le disposizioni della legge sul registro, e di ricavare dagli svariati atti giudiziari tali certi proventi da non incorrere nel biasimo di essersi aggravati di tali spese i litiganti da rendere malagevoli i giudizi. Per lo che bisogna per sommi capi enunciare le ragioni intese a far conseguire si salutare risultamento:

1° Si deve eliminare nella sentenza la distinzione del registro sull'*originale* da quello sulle *copie*. Innumerevoli sono stati nella pratica gl'inconvenienti per tale distinzione, perocchè nelle svariate formole delle dispositive delle sentenze è stato impossibile poter serbare un criterio esatto nel definire quali sentenze erano soggette a registro sull'*originale* e quali sulla copia.

Lo schema di legge mira a tale scopo, ma merita, il che formerà oggetto di emendamenti, di essere ampliato e di veder coordinate più disposizioni da assicurare la registrazione degli originali e delle copie.

2° Stabilita la regola della registrazione degli atti originali e delle copie, nella medesima disposizione si debbono comprendere i decreti che i Presidenti ed i Pretori emanano si per disposizione della legge, che per i poteri discrezionali loro accordati dal Codice di procedura civile. L'interpettazione data dal Ministero delle Finanze al num. 5 dell'art. 66 della legge 14 luglio 1866 di non doversi tali decreti sottoporre a registrazione, avversandosi la interpettazione contraria data da taluni Presidenti che facevan registrare tali decreti senza clamori delle parti, ha pregiudicato di molto gl'interessi dell'erario. Sarebbe un far torto all'alta intelligenza dell'onorevole Scialoja, Ministro che contrassegnò quella legge, se avesse considerato come cespite di finanza i provvedimenti che fanno le Corti, e non quelli dei Presidenti: e sino a quando l'onorevole Guardasigilli non mi dimostrerà che tali decreti de' Presidenti alla giurisdizione del Collegio non abbiano relazione, non saprei per quale avversa fortuna l'erario venisse contrariato da' medesimi suoi tutori.

3. È anche una conseguenza del principio della registrazione degli *originali*, che gli atti di *volontaria* giurisdizione debbano sottoporsi alla registrazione con tassa fissa, e con tale derogazione all'art. 143 N. 5 della legge sul registro si ritorna ad un antico sistema che si nell'interesse delle parti che del fisco si era sperimentato utile per mezzo secolo nelle provincie meridionali. Se si è voluta la tassa sul macinato da me votata con profondo convincimento non può dirsi gravosa quella di una tassa fissa per gli atti di volontaria giurisdizione, che sono tali e tanti da dover somministrare all'Erario un vistoso introito.

4. Non si comprende la ragione per la quale gli

atti di protesto degli effetti cambiarii dovessero esser esenti dalla registrazione. Il favore delle cambiali e degli altri titoli commerciali che sono loro assimilati, cessa quando per l'inadempimento del debitore si deve divenire al protesto, che è l'atto iniziatore di un giudizio, e come tale soggetto a registrazione come qualunque altro atto.

Per quanto riguarda la carta di bollo, debbo con dolore dire che l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze fa perdere all'Erario più di due milioni, senza che i contribuenti sentissero beneficio da questa perdita.

Ecco i punti su cui si può versare questa dolorosa osservazione.

1. I repertori de' notai non dovrebbero per ciascun foglio contenere la inserzione di più di dodici atti, ricevendo egino dalle parti per ciascun atto un diritto fissato dalla tariffa. Ma l'Amministrazione avendo risolto che dalla legge non si è limitato il numero degli atti da potersi inserire in ciascun foglio del repertorio, ne è avvenuto che contro ogni regola di convenienza civile e di legalità si scrivono nel repertorio sino a 50 atti, ed a danno di chi? Dell'erario certamente.

2. Non si fa uso di carta di bollo per le deliberazioni delle Camere notarili nell'interesse delle parti, e pe' verbali di visita de' repertori de' notai.

3. I conservatori delle ipoteche distendono in una sola nota ipotecaria più creditori o debitori, i quali non sono rispettivamente fra loro vincolati da un interesse comune.

Tali inconvenienti debbono cessare, e soltanto la voce della legge può avere autorità ad abattere usanze ormai inveterate.

Mi dispiace di aver dovuto abusare della pazienza del Senato per materie sì ingrati. Ma da queste materie ingrati dobbiamo ricavare il danaro bisognuevole all'erario.

Ma dall'altra parte non vorrei che per occasione di una legge di bollo i debitori di mala fede dovessero ritrovare nella legge stessa il titolo della impunità. Intendo alludere all'articolo 27 che toglie gli effetti cambiari a' ricapiti non bollati. Di già l'onorevole Senatore Scialoja con que' l'acume che lo distingue ha visto che non vi è nesso legale tra la forma estrinseca del foglio e l'efficacia legale della convenzione, tra la tassa e la sostanza del contratto. « Ma (soggiunse nella sua dotta ed elegante Relazione) che siccome nella specie non si tratta di rendere inefficace l'atto, nulla la convenzione, ma soltanto di privarla di quelle prerogative delle quali godono i titoli cambiari, così può sostenersi che la perdita di questi vantaggi equivalga quasi ad una multa, severa molto e grave, ma non tale che contraddica assolutamente alla ragion sostanziale del diritto.

Non posso però persuadermi sopra quale fondamento di ragione il Fisco possa rompere per contravvenzione

alla legge fiscale i rapporti giuridici tra i contraenti. L'interesse del Fisco è unicamente quello di punire la contravvenzione con soprattassa e multa, pena di già sancita dall'articolo 16 del progetto. Ammessa adunque la carta in giudizio, cessa ogni ingerenza fiscale nel rapporto de' contraenti; nè saprei intendere come avesse a considerarsi una specie di multa la perdita del valore commerciale, che non torna a vantaggio del Fisco.

Eccomi alla imposta sulle successioni. Rispetto il progetto per le successioni dei collaterali e degli estranei ed anche per quella dei figli adottivi. L'adozione è una finzione, che vale come ogni altra finzione, e non debbo tacere che molti adottano gli eredi istituiti per veder ridotta la tassa di successione. Gli uomini bisogna prenderli come sono, e non già come dovrebbero essere.

Non posso essere più largo di concessione pel Fisco, posto mente alle attuali condizioni dell'erario. Ma l'aumento di tassa nella successione diretta ed anche per la quota di riserva ha mosso la pubblica indignazione; di questo fatto bisogna prenderne atto, non perchè temessi che passando la legge venisse l'ordine pubblico turbato, ma perchè non vorrei che nelle nubi che ingombrano l'orizzonte politico di Europa gli uomini nel corso degli avvenimenti avessero a scuotersi *cupidine rerum novarum odio praesentium*, per servirmi delle espressioni di Tacito che qualche cosa conosceva delle cose di questo mondo.

E per qual ragione tanta indignazione, mentre si pagano volentieri le altre tasse? Discutendo la legge di tassa sul macinato, il valente professor Ricotti da storico di forza è rimontato alle origini storiche di un tributo che in sostanza or in una forma, or in un'altra, si è pagato. Mi sia permesso di fare una rapida escursione storica della imposta di successione, perchè la indignazione a questa tassa deriva dalla offesa al diritto storico, che è religione; e non è cosa tanto facile per un legislatore cangiare la religione di un popolo.

L'imposta sulle successioni non è altro che una parte di un gran sistema di diritti percepiti dallo Stato sulle mutazioni. Roma non ebbe un tal sistema, ma talune specie di mutazioni furono tassate per leggi speciali. L'imposta che fu stabilita sulle successioni con una tassa detta *vicesima*, s'introdusse quando si cominciò a spegnere la libertà latina.

Pare che nell'anno 714 i triumviri, per sopperire alle spese della guerra contro Sesto Pompeo, stabilirono con un editto un diritto proporzionale sulle disposizioni testamentarie. E questa misura presa dai triumviri ebbe fine con la guerra.

Augusto riorganizzò queste imposte, avendo ritrovato l'impero lacerato dalle guerre civili, e stabilito delle armate permanenti dovè stentare per rimettere l'ordine nelle finanze ed assicurare allo Stato delle rendite regolari proporzionate alle sue spese, e trovò

un mezzo per mettere Roma e l'Italia a contribuzione stabilendo un diritto di mutazione sulle successioni detta *vicesima haereditatum*, che equivaleva presso a poco a quella imposta diretta della quale l'Italia godeva una immunità, perchè di tale imposta diretta soffrivano il peso le provincie. L'imposta adunque sulla successione figurava come una delle rendite speciali dell'*aerarium militare*.

Questa è la famosa legge *Julia vicesima* che si applicava alle successioni legittime ed alle testamentarie.

Ma questa legge Giulia aveva eccettuato dalle sue disposizioni le successioni dei prossimi parenti e quelle dei poveri. Ma quali erano questi parenti compresi nell'eccezione? Secondo taluni erano gli *eredi suoi*; secondo gli altri gli *agnati*; secondo altri erano le *decem personae*, che il Pretore chiamava al possesso dei beni; secondo altri erano i *cognati* dei primi sei gradi ed al settimo i figli dei cugini in sesto grado.

Questa è la risposta più eloquente che si può fare a coloro che attribuivano alla patria potestà propria del popolo romano ed al diritto di suità la eccezione alla tassa delle successioni in linea retta.

Che s'intende poi per poveri eccettuati dalla *vicesima*? Le successioni che erano al di sotto di 100 mila sesterzii, perocchè ai tempi di Augusto e per la legge *Poppea* si consideravano come minime le successioni inferiori a questa somma.

La legge Giulia ricevè dai suoi successori talune modificazioni, e propriamente sotto i regni di Nerva, di Traiano, di Adriano, di Caracalla e di Macrino. Traiano specialmente dispensò dalla imposta tutte le persone comprese nelle *decem personae*. E determinò di nuovo quali successioni si dovevano considerare come povere e di conseguenza dispensate dalle imposte.

Sotto Caracalla l'imposta sulle successioni prese nuove proporzioni. La *vicesima* fu portata al decimo, ed estesa a tutte le donazioni in generale. Le dispense che erano accordate per ragioni di parentela furono abolite. Non credo che tornerebbe ad onore della patria nostra ricorrere all'autorità di un editto di Caracalla, editto che il successore Marino ebbe il pudore di revocare facendo ritornare l'imposta alla *vicesima*.

Mettendo da parte la quistione impegnata tra gli eruditi, se questa imposta fosse stata abolita da Graziano, da Giustino o da Giustiniano, è certo che nella *leg. 3 Cod. de aedicto divi Hadr. toll.* rimase abolita, e non si è più riprodotta.

Si citano gli esempi dell'Inghilterra, della Francia e del Belgio, senza avvedersi che le finanze sono peggiorate per soverchia applicazione degli istituti stranieri. Divergerei troppo dalla discussione se volessi ricordare che cosa è la successione secondo le diverse costumanze dell'Inghilterra, e per quali motivi fu introdotta in Francia nel 1790, un anno dopo quella rivoluzione che non ha riscontro nelle antiche e nelle moderne istorie. E perchè poi dimenticare l'editto di Luigi XIV fatto in epoca in cui con egual lustro fio-

rivano in Italia, in Francia ed in Olanda quella schiera di giureconsulti che col soccorso dell' studio delle lettere umane e dell' più alta filosofia penetrarono nell'acuta investigazione e nella erudita illustrazione delle leggi? Allora si introdusse dopo guerre disastrose il diritto d'insinuazione dell'uno per cento nel passaggio delle proprietà, rimanendoue però esclusi gli atti tra' vivi e le successioni tra' parenti in linea retta.

Questi antecedenti storici ci dovrebbero far rispettare i diritti delle famiglie. Nè conviene portar troppo oltre i bisogni delle finanze, poichè se fosse permesso di portar ad esempio questo bisogno, oh quante cose ree bisognerebbe legittimare.

Sono già al termine del mio dire. La discordanza tra me ed il Governo non è nel fine, ma nel mezzo. Eppure depongo sul banco della Presidenza una serie di emendamenti con preghiera all'onorevolissimo signor Presidente di passarli alla Commissione, poichè laddove meritassero l'onore di una discussione, fosse al caso il Relatore della Commissione medesima di dare il suo parere con quella superiorità di vedute che gli son proprie. Gli emendamenti si debbono considerare nel loro complesso per quello stretto legame che li unisce; come i raggi che partendo dalla circonferenza tutti convergono ad un centro. — Non so qual destino avranno queste parole, ma rimarranno registrate. Che se poi si andasse in diverso divisamento, piegherò riverente la fronte alle risoluzioni del Senato, ed in questo caso non mi resta altro che ad augurare vita lunga ministeriale all'onorevole Ministro delle Finanze affinchè nel venturo anno potesse con animo lieto e fronte serena annunziare di aver porta o nelle casse delle finanze i tanto necessari 18 milioni. Ed allora io di risposta non arrossirò di confessare il mio errore, poichè non fa torto all'uomo l'errore in questa nebbia di terrena ignoranza, ma farebbe torto l'ostinazione a persistere nell'errore dopo che la verità si è presentata nell'ampio suo splendore, ricordando le auree parole di Cicerone *nemo doctus unquam mutationem consilii incostantiam esse dixit*.

(*Vivi segni d'approvazione. Vari senatori recansi a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Se crede il Senato di udire prima la lettura degli emendamenti, io parlerò dopo. Ad ogni modo sono ai comandi del Senato.

Presidente. Gli emendamenti che si propongono sono stati mandati alla Commissione perchè gli esaminino per farvi le osservazioni che crederà necessarie.

Senatore Gallotti. Signori, dopo il dotto discorso bellamente pronunciato dall'onorevole mio preopinante, poche cose mi restano a dire, e le dirò solamente perchè voglio esprimere le norme, i principii che dettano il mio voto nei singoli articoli della legge.

Ci sono, o Signori, talune tasse più impopolari che dannose, ve ne sono talune altre più dannose che impopolari.

Signori, ogni tassa, mi perdoni l'onorevole mio collega, il quale in altra tornata disse che talune tasse potevano essere utili, ogni tassa è dannosa. Fu creduto una volta che ve ne potessero essere delle utili; ma questo fu quando viveva un antico errore, un errore che il progresso delle scienze economiche ha tanto combattuto che lo ha vinto: e talune nazioni sebbene sapessero che la triste conseguenza di taluni errori è quella di non poterli correggere senza grave danno, moltissime nazioni, dico, li hanno corretti e talune altre li correggeranno.

Parlo del sistema protezionista. Signori, è dannosa più che non è impopolare quell'imposta che cade sul capitale e non sulla rendita; che colpisce il capitale aumentato e non la rendita che è più destinata ad essere spesa. E questo accade, o Signori, quando si mette un'imposta sul passaggio di una proprietà da una mano all'altra, o questa proprietà passi da una ad un'altra per vendita, o vi passi per eredità.

Poniamo che un uomo possedesse un capitale di 100,000 lire e volesse comprarne una terra, e non lo può perchè da questo capitale dee detrarre la tassa che dee pagare allo Stato. Quindi la tassa gli ha tolto una parte del suo capitale.

Così parimente l'erede è quasi sempre costretto a vendere parte del capitale ereditato per pagare la imposta di successione. Questa imposta, o Signori, non può cadere mai sulla rendita; questa è quell'imposta che nulladimeno sebbene accettata da alcune nazioni, tutti gli economisti hanno sempre condannata e che fu sempre dannosa, sebbene non sempre sia pagata con dolore. Non sempre, ma pure talvolta, è pagata tra i singulti di una vedova ed il pianto diretto di figliuoli privati del genitore.

Presidente. Prego il signor Senatore Gallotti di voltarsi un poco più da questa parte, perchè altrimenti si perdono molte delle sue parole.

Senatore Gallotti. Un'ultima cosa io voleva dire, o Signori, perchè poco mi resta a dire dopo il discorso dell'onorevole preopinante, ed è che quando la tassa è grave, si cerca tutti mezzi per evitarla, mezzi spesso dannosi a colui stesso che ne usa, dannosissimi poi al pubblico erario. E senza molti argomenti, o Signori, rammenterò quello che accade quando si mettono forti dazii sulle merci che s'introducono dallo straniero: il contrabbando più aumenta quanto il dazio è più forte.

Così dee accadere per le tasse troppo forti e dee accadere sì nelle nordiche e sì nelle meridionali parti d'Italia, perchè l'uomo vi è fatto della stessa argilla.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Dirò pochissime parole più per mostrare la mia riverenza personale verso gli oratori che hanno parlato nella discussione generale, che proprio

pel bisogno che io senta di una minuta discussione.

Perciocchè trattandosi non di un disegno di legge che costituisca un sistema di disposizioni sulla tassa del registro ma di alcune disposizioni staccate che non hanno relazione stretta fra loro, ma hanno tutte una relazione comune alla legge già esistente, io mi riserbava di sottomettere al Senato quelle considerazioni speciali sopra ciascuna delle modificazioni proposte, che avrebbero nel medesimo tempo potuto servire di risposta agli obbietti che sono stati fatti in questa discussione generale.

In ogni modo io reputo utilissimi gli avvertimenti che non solo come uomo eminente in fatto di scienze legali, ma come uomo pratico, faceva testè l'onorevole Senatore Miraglia. Tutti quegli avvertimenti pratici però si riducono ad indicare alcuni modi tenuti in molti luoghi più per consuetudini invalse, che per malizia nel consumare contravvenzioni alla legge. Egli ha rammentato come alcuna volta facendo uso della sua autorità egli abbia corretto alcuni di quegli abusi. Egli ha notato anche come il Governo potrebbe con particolari istruzioni, con migliori e più efficaci riscontri, correggerne alcuni altri, ed io sono sicuro che il potere esecutivo terrà conto dei suoi avvertimenti per migliorare l'applicazione della legge.

Ma queste medesime sue avvertenze, mi pare che giustifichino in parte quei tanti volumi di interpretazioni che egli citava, come prova della poca chiarezza della legge. Io credo veramente che le leggi nostre in genere, come tutte le leggi che escono dai Parlamenti, non sono chiare, nè possono citarsi come modelli, quanto alla loro compilazione.

Io rammento a tutti noi come anche in Inghilterra uomini politici di prim'ordine si sieno seriamente occupati di esaminare se sia proprio conveniente che la compilazione degli articoli delle leggi abbia ad essere commessa al Parlamento: perciocchè, realmente, è assai difficile che dai Parlamenti escano compilazioni lucide, chiare e precise. Ma questi volumi d'interpretazioni, io li reputo più necessari in Italia che altrove; perchè essendo diversi i sistemi e le leggi preesistenti, per quanto possa esser chiara una legge nuova, non può evitarsi che gl'impiegati che devono applicarla, non tirino la intelligenza della legge nuova alle loro abitudini antiche. Questo è inevitabile.

Ora, per poter vincere a poco a poco questi sforzi che si fanno per piegare la legge nuova alle abitudini antiche e per ottenere il contrario, cioè che le abitudini vecchie cessino dinanzi alla legge nuova, è necessario che il potere centrale intervenga spesso con dichiarazioni particolari, e che le stampi e le diffonda.

Io perciò non credo opera vana che il governo raccolga le risoluzioni di massima sopra i singoli casi e le dispensi a tutti gli uffizi che debbono applicar la legge.

L'onorevole preopinante diceva due cose gravi assai, e che per me diventano gravissime appunto perchè

dette da lui, uomo in questa materia autorevolissimo. Egli accusava i tribunali perchè nei casi dubbi inclinino a sentenziare contro il Fisco.

Io rispetto l'indipendenza de' magistrati e l'autorità dei legisti. Ma non posso dissimulare che i legisti, come conservatori del verbo della legge, sono talvolta quelli che più resistono alle idee nuove. Essi talvolta credono ancora di vivere in un mondo che cessò di essere, e giudicano in conseguenza. Se si vogliono esempi di resistenza, scelgo quella fatta da' legisti all'abolizione della legge sull'usura, e se ne trovano altri numerosissimi tra i cultori puri della scienza legale. Ciò è, ciò deve essere, perchè ciascuna scienza ha qualche cosa di speciale, direi quasi di parziale che la distingue dalle altre; e questo qualche cosa di speciale è necessariamente sofisticico; poichè la verità è una e complessa; e quando l'uomo la divide, la infrange, la separazione che ne segue tra le parti di questa verità è di sua natura sofisticica.

Avviene quindi che in tutte le scienze, i loro cultori troppo speciali eccedono; è convenien temperare nella pratica l'eccesso dell'uno con gli ammonimenti utili degli altri.

Ora, io credo appunto che l'opinione dei legisti, rammentata dall'onorevole Senatore Miraglia, sia eccessiva, e derivi da sillogismi troppo esclusivamente fondati su quelle vecchie massime, per le quali era virtù, indipendenza e nobiltà di animo proteggere il debole contro l'oppressione del forte, quando forte ed oppressore era il fisco, debole ed oppresso il privato. Io credo invece che una è la giustizia, che dinanzi al Magistrato sparisca il fisco, sparisca l'individuo privato. Dinanzi al Magistrato, non vi è che la ragione e l'autorità della legge, sia il fisco che abbia ragione, la ragione non può diventare torto perchè è la ragione del fisco; sia il privato che abbia torto, il torto non può diventar ragione perchè è il privato che ha torto.

Io quindi credo che malamente operino i magistrati quando obbedendo ad una esagerata prevenzione dello spirito loro, conservata per tradizione di un'altra età, e per sofisticici riguardi di malintesa indipendenza, inclinano piuttosto a dar ragione al privato che al fisco. Anzi, o Signori, bisogna rammentare a' Magistrati che il torto del fisco si traduce in un danno dei contribuenti, in un danno per la nazione, e che vi è un'altra massima di diritto, di ragione e di buon senso, la quale insegna che il bene privato deve cedere alla pubblica utilità, e non la pubblica utilità al bene privato.

Quanto poi all'imposta sulle successioni, io che sono stato attentissimo come può farlo un discepolo dinanzi al suo maestro, allorchè l'onorevole Senatore rammentava lo svolgimento storico di questa tassa, ho tratto dalle medesime cose da lui esposte argomenti contrari alle sue conclusioni.

Egli ricordava al Senato ed insegnava a me, che questa tassa nasceva quando la Repubblica romana inchinava alla decadenza.

Si, o Signori, questa tassa sorgeva, quando in Roma cessava di imperare il principio aristocratico.

Io non credo punto che sieno senza grandissimi pregi gli Stati retti dall'aristocrazia. Io li credo al contrario Stati eminentemente forti, e che lasciano nella storia le tracce più profonde.

Ma io noto soltanto che era ben ragionevole che nei tempi in cui la proprietà era quasi un privilegio dell'aristocrazia romana, quando la proprietà non era di diritto comune, ma costituiva un diritto quiritario, la tassa di successione non fosse, e che codesta tassa apparisse, quando apparve la democrazia, colla decadenza della Repubblica, col cominciamento dell'impero.

Ma oggi, o Signori, quali altre conseguenze potrebbero esser mai ricavate dalle ragioni storiche contro la tassa della successione? Dacchè sorse coll'impero e fu praticata da malvagi o ignoranti imperatori, direte che sia una tassa barbara? Sono adunque barbare la Francia, il Belgio, le nazioni civili tutte dove questa tassa è attuata da tanti anni? Era barbara la Lombardia, era barbaro il Regno Subalpino dove questa tassa era già applicata?

Signori, se la barbarie dovesse essere così estesa e la civiltà tanto ristretta quanti sono i paesi dove questa tassa non è ancora introdotta, io per dire il vero esiterei molto se avessi a scegliere di essere piuttosto barbaro che civile.

Vi è un'altra osservazione generale fatta dall'onorevole Miraglia in quanto alla distinzione che egli non reputa ragionevole tra la tassa sul trasferimento degli'immobili e la tassa sul trasferimento dei valori mobili. Ma questa distinzione è fondata sopra tre punti. Il primo è sostanziale in quanto che il valore degli immobili è certamente soggetto ad un movimento meno rapido, meno ripetuto che non sia quello de' mobili. Ve ne è un altro che non è sostanziale, ma che però risponde allo stato della legislazione presente, non ancora interamente sottratta alle vecchie influenze sociali, e se vi piace dirò pure agli antichi pregiudizi, per effetto de' quali sono concesse garanzie più speciali a' beni immobili che a' mobili. Vi è infine un'altra ragione, la quale è piuttosto fiscale, ma non pertanto gravissima, cioè che i trasferimenti de' mobili facilmente si sottraggono all'investigazione degli agenti che devono far pagare la tassa.

Tutti i Codici ammettono che per i mobili il possesso è titolo; il trasferimento dei mobili avviene quindi facilmente, e si consuma anche facilmente in frode della legge, quando la tassa è grave. Perchè la tassa sia pagata in questo caso, è necessario che sia bassa, come è necessario che sia bassa un'imposta doganale sopra quegli oggetti che facilmente possano passare in contrabbando.

Dopo aver fatte queste poche risposte generali ad alcune delle dotte osservazioni dell'onorevole Senatore Miraglia, io aspetto che l'onorevole nostro Presidente dia comunicazione al Senato degli emendamenti da

lui proposti, per potermi intorno ad essi pronunciare, così in mio nome come in quello della Commissione, che ho l'onore di rappresentare.

Presidente. La parola è al Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. A me sempre sembrò che tassa ingiustissima ed inopportuna fosse quella sulle successioni dirette.

Dirò ingiusta in riguardo al principio, in quantochè se si trattasse, come fu in altri tempi, di feudi che lo Stato concedeva ad una persona e per cui quando questa persona moriva esigeva una tassa per la trasmissione del feudo stesso, nulla di più naturale.

Ma quando si tratta di una proprietà assoluta, e la proprietà assoluta è libera, ed è il fondamento della società attuale, parmi ingiusta tassa quella che dipende dal passaggio della proprietà da un individuo ad un altro.

Tassa ingiusta mi sembrava, in quanto che può essere maggiore o minore secondo circostanze affatto accidentali, cioè secondo il più rapido o più lento cambiamento di proprietà di padre in figlio. Supponiamo, per esempio, che sia vivo un avo, un padre ed un figlio, se l'avo morisse alcuni giorni prima di suo figlio che è padre dell'altro, e poi successivamente morisse il secondo, allora il superstite dovrebbe pagare in brevissimo tempo due tasse, cioè una pel passaggio dell'eredità dall'avo al padre, una pel passaggio da questi al figlio; mentre se invece il padre fosse premorto all'avo, una sola tassa sarebbe pagata: sicchè in questo e in altri casi può avvenire che invece di essera un'imposta giusta, cioè ugualmente distribuita, diventi ingiusta, dipendendo da accidentali circostanze che essa sia maggiore o minore.

Mi sembrava poi tassa inopportuna, inquanto che se io considero che la morte del padre di famiglia è quasi sempre una grave disgrazia, e qui io parlo dei mediocrementè agiati, perchè è naturale che i ricchi hanno molto di sopperire anche a queste tasse straordinarie e quasi sempre inaspettate, è una grave disgrazia perchè, o fa perdere un qualche provento, o in altro modo pregiudica alla famiglia mancando chi ne reggeva l'amministrazione; il dovere, appunto allora, pagare una forte tassa è quanto mai inopportuno.

Si aggiunga a ciò che, (come accadrà il più spesso nelle famiglie poco agiate) non vi sarà in casa la somma necessaria per pagare questa tassa; allora (se la mia ignoranza in cose legali non m'inganna) avviene che il figlio non può andare al possesso della sua sostanza perchè non ha ancora pagata la tassa, nè può quindi ricavare dalla vendita della sostanza il danaro necessario per pagarla. Questo circolo vizioso trarrà necessariamente l'erede a dover ricorrere a chi forse abuserà dello stato tristo che gli fece la legge, e ciò senza alcun vantaggio dell'erario.

Io osserverò eziandio che per istabilire dirò così un'eguaglianza fra le sostanze le quali appartengono ai privati, che sono soggetti a questa tassa di successione, e le sostanze che appartengono a mani morte,

fu fissata, se non m'inganno, una tassa speciale sulle mani morte, appunto per uguagliare la tassa che si preleva invece per effetto delle successioni.

Ora, dico io, non sarebbe più ragionevole, non sarebbe più giusto, non sarebbe particolarmente più opportuno di distribuire anche per le sostanze particolari questa tassa per tutti, come si distribuisce per le mani morte?

I particolari pagherebbero le stesse somme che pagano nell'altro modo; ma torno a dirlo, per le ragioni accennate, sarebbe meno pesante di pagare queste tasse d'anno in anno come le tasse ordinarie, piuttosto che pagarle in momento tanto disastroso come è quello della morte del padre, ed in somme ingenti. Avverrebbe poi altresì che essendo tolta in questo modo la tassa nel caso di successione diretta, potrebbe rimanere altra tassa per le eredità indirette la quale essendo in qualche modo una fortuna che tocca all'erede, e che poteva non toccargli, potrebbe molto opportunamente essere gravata di tassa.

Perdoni il Senato se mi sono permesso queste osservazioni.

Presidente. La parola spetta al Commissario Regio.

Commissario Regio. Io dovrei fare qualche dichiarazione rispetto agli emendamenti che non conosco, ma che l'onorevole Senatore Miraglia ha presentato al banco della Presidenza.

Prima però credo necessario per rispetto a questo illustre Consesso, del quale non ho l'onore di far parte, ma che altra volta mi onorò della sua benevolenza nell'ascoltarmi, di rispondere qualche cosa ad alcune gravi parole pronunziate al mio indirizzo in una delle ultime tornate del Senato.

Io credo di doverlo fare, perchè se quelle parole fossero da me meritate, io non potrei corrispondere all'onore conferitomi per Decreto Reale di sostenere avanti a voi il progetto di legge per la modificazione delle tasse di bollo e registro.

E non mi astengo dal fare questa dichiarazione, sebene sia assente l'onorevole personaggio che pronunziò quelle gravi parole, avvegnacchè io non ne dirò alcuna della quale egli possa dolersi che sia stata pronunziata lui non presente.

Non credo che alcuni degli illustri rappresentanti delle Provincie in nome delle quali egli parlava, possano trarre argomento dalle mie parole per tornare su quel doloroso argomento.

Fu accennato dall'onorevole Senatore Benintendi ad una relazione che io aveva l'onore di presentare al Ministro delle Finanze alcuni anni sono e che il Ministro presentò al Parlamento.

Non ripeterò le parole colle quali egli qualifica quella relazione, che sono gravissime.

Ora, io stimo mio debito dichiarare che a chi leggerà quella relazione, nient'altro sarà dato trovarvi, se non un vivo e grande timore che l'operazione per l'accer-

tamento della rendita dei terreni nei compartimenti di Piemonte e Liguria, non riuscisse a bene.

Presidente. Permetta: Non so prima di tutto se il discorso del Senatore Benintendi mirasse alla sua persona. In secondo luogo, mi pare che una tale questione sia estranea alla legge che si discute.

Commissario Regio. Se il Presidente ed il Senato non me lo consente, io non parlerò oltre; ma pregherei il signor Presidente ed il Senato a volermi permettere di continuare.

Voci. Sì, sì... No, no.

Senatore Lauzi. Pregherei il Presidente a voler ripetere l'oggetto della quistione, giacchè è capitata così all'improvviso....

Presidente. Non è capitata all'improvviso, perchè se ne è già parlato; ma l'oggetto della quistione è che il signor Commissario Regio vuole scolarsi di un appunto che gli venne fatto dal Senatore Benintendi in altra seduta intorno a cose, che non hanno relazione alcuna colla legge che si discute. Ora, siccome il discorso che non ha relazione alcuna colla legge attuale mi pareva non dovesse continuare, ho pregato il signor Commissario Regio a volerlo smettere...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. ... ma desiderando egli di poter continuare a scolarsi di questo appunto, io interrogo il Senato....

Senatore Poggi. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io vorrei piuttosto che il Senato fosse interpellato sopra un'altra questione. Non so se un Commissario Regio che viene qui solamente per discutere una legge possa entrare in materie che sono relative alla discussione di un'altra legge che è stata già votata dal Senato. Egli non è membro del Senato, e quindi parrebbe che potesse eccedere il mandato che gli venne conferito. Questo è il dubbio.

Presidente. Il Senatore Poggi ha espresso in altri termini il concetto che io aveva adombrato in più miti parole.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia, Relatore. Rammenterò il Senato quel doloroso incidente, ma rammenterò altresì che qui era persona, la quale, appunto perchè concerneva dei funzionari pubblici che erano stati suoi collaboratori, non avrebbe mai consentito che passasse senza osservazione.

Questa dura osservazione, più dura di quella che non avrei fatta se l'allusione fosse stata diretta a me medesimo, fu da me certamente non trascurata.

Rammenterò anche il Senato come io soggiungeva, che sebbene quell'incidente riguardasse un Ministro mio predecessore, io ne assumevo tutta la responsabilità, perchè non sono avvezzo ad abbandonare coloro

che furono miei collaboratori, quando ho avuto ragione di essere contento di loro.

Raccolsi dunque il quanto, raccolsi la responsabilità e credo che rispondessi in modo sufficiente, argomentando dalla maniera con cui il Senato accolse le mie parole.

Io quindi credo che l'onorevole Commissario Regio, appunto perchè non aveva avuto notizia di questo incidente, ha creduto che fosse conveniente di venire a scolarsi dinanzi a voi supponendo che ancora poteste crederlo sotto il peso di quell'accusa. Ma siccome io sono sicurissimo, e Voi certamente col vostro silenzio ora me ne fate fede, che nessun'ombra di quell'accusa sarebbe rimasta nell'animo vostro, così io, reputando inutili le parole dell'onorevole Commissario Regio, lo pregherei desistere dal suo discorso.

Commissario Regio. Io ringrazio l'onorevole Senatore Scialoia di questa sua dichiarazione, e aggiungo che se io avessi avuto agio dalle mie occupazioni di poter assistere alla seduta del Senato in cui egli ha pronunziato il discorso ora da lui accennato, non avrei neppure pensato di domandare al Presidente ed al Senato di entrare nell'argomento a cui aveva accennato, quindi di buon grado rinuncio ad ulteriori spiegazioni.

Presidente. Essendo quest'incidente esaurito, il signor Commissario Regio può continuare le sue osservazioni in merito della legge.

Commissario Regio. Allora, rispetto agli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Miraglia, altro non mi resta che pregare la Commissione a ben volere, nello esaminarli, vedere che non contengano troppo radicali mutazioni al progetto di legge, che fu già votato dalla Camera dei Deputati ed emendato dalla Commissione del Senato; poichè sarebbe desiderabile che si evitassero troppo gravi questioni, e si potessero introdurre al più presto possibile nel progetto stesso quelle modificazioni e quei miglioramenti di cui fosse suscettivo.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola sulla discussione generale, . . .

Senatore Conforti. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Gli emendamenti, che io ho udito volersi presentare dall'onorevole Senatore Miraglia, mi sembrano di grande importanza e quindi meritano di essere studiati.

Io quindi sarei d'avviso che dovesse ordinarsene la stampa. Per tal guisa ciascun Senatore ponendoli a riscontro degli articoli della legge, potrebbe farne ponderato giudizio ed accettarli o respingerli dietro matura riflessione.

Osservo per ultimo che non vi deve poi essere tanta fretta di votare questa legge che non deve andar in esecuzione che al 1 gennaio 1869.

Senatore Scialoia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo che noi stiamo discutendo un po' di cosa che non conosciamo. Non si potrebbe o dar lettura di questi emendamenti, o sentire lo stesso proponente per sapere se egli veramente insiste su questi emendamenti coll'intenzione di farli passare ora nella legge, oppure coll'intenzione che vengano presentati discussi e trattati come espressione dell'opinione e del Senato e del pubblico, per miglioramenti avvenire? Credo che da due o tre giorni dacchè siamo inoltrati nella discussione di queste leggi, vi siamo entrati colla scorta di certi principii di prudenza politica che non vorrei che oggi dimenticassimo.

Noi abbiamo approvato la legge sulla macinazione quantunque gravissime osservazioni fossero state fatte sopra parecchi articoli, quantunque avessimo la coscienza di poterla migliorare, non dico respingere ma migliorare nella sua forma, e ciò perchè come alto Corpo politico e moderatore, non dobbiamo usare di quest'altissima prerogativa, se non nei casi in cui possano conseguirne dei mali maggiori di quei beni che secondariamente, eccezionalmente, si possono ottenere da una legge, sostanzialmente migliorandola.

Si è detto di rimandare questa legge all'altra Camera del Parlamento, mentre che dalle sofferenze che ci cagiona il rimanere in quest'Aula con tanto calore, ci fa argomentare di quella che altri nostri concittadini debbono pur soffrire in altra Aula, e per conseguenza ci fa temere che forse non avranno come noi abbiamo la pazienza di lungamente rimanervi.

Potrebbe avvenire sol per questo contrattempo, che la legge non fosse adottata, e non avesse il tempo di tornare di nuovo a noi, per quindi tornare un'altra volta nell'altra Camera e quindi a noi, se il caso si presentasse.

In questa prevenzione di spirito, noi ci siamo posti entrando alla disamina di queste leggi. Sono queste alte vedute di prudenza che oggi hanno una importanza immensa, un'importanza superiore al valore intrinseco della legge medesima, perchè oggi il maggior valore che hanno queste leggi è quello di provare all'Italia al mondo civile, che nuove imposte sono state accolte dal Parlamento, e che sono passate in legge, che per conseguenza una gran parte della differenza tra l'entrata e l'uscita del bilancio è saldata.

Questo è il gran beneficio politico; siamo legislatori è vero, ma siamo Corpo politico; come legislatori possiamo consentire le leggi che non sieno buonissime, quando da queste leggi anche mediocri si abbiano questi immensi vantaggi, se vengano adottate.

Per conseguenza, io pregherei il Senato a tener conto senza dubbio di questi emendamenti; ma se come credo, questi sono sostanziali, di farne tesoro per l'avvenire, ma non arrestarci dal procedere nella discussione della legge proposta....

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore Scialoja...con quei miglioramenti che sieno

creduti indispensabili, unicamente per renderla attuabile, e che per conseguenza non possono produrre opposizione nell'altro ramo del Parlamento, perchè non cambiano l'armonia della legge.

Senatore Chiesi. Domando la parola per un richiamo al Regolamento.

Presidente. Ha la parola il Senator Chiesi.

Senatore Chiesi. La proposta del signor Senatore Miraglia è una nuova proposta di legge, o un complesso di emendamenti?

Se è una nuova proposta di legge, il nostro Regolamento determina le norme a cui ci dobbiamo attenere, perchè essa sia presa in considerazione; se poi è un complesso di emendamenti, allora sarà lecito all'onorevole Senatore, mano mano che si procederà nella discussione dei singoli articoli del presente progetto di proporre il suo emendamento...

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Chiesi... il quale sarà posto in discussione prima che sia votato l'articolo a cui si riferisce; credo che non sia lecito varcare i confini prescritti dal Regolamento.

Domando quindi che si proceda alla discussione degli articoli del progetto di legge, e l'onorevole Senatore Miraglia a ciascun articolo potrà proporre quegli emendamenti che crederà opportuni.

Mi unisco perciò all'onorevole Relatore per proporre che si proceda oltre alla discussione del progetto di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. La cedo all'onorevole Miraglia che l'ha chiesta per rispondere al Senatore Chiesi.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Le proposte che io rassegnavo al Senato non costituivano un nuovo progetto di legge perchè fin dall'esordio del mio discorso avevo accennato che non si tratta oggi di rifare la legge dalle sue basi; quindi il mio lavoro costituisce un complesso di emendamenti che senza uscire dalla legge che attualmente si discute, può dare all'erario, a mio modo di vedere, quei proventi che non potrebbe avere col progetto del Ministero.

So pur troppo che gli emendamenti non si possono presentare che successivamente e discuterli dopo che siano stati appoggiati; ma trattandosi di una legge di registro e bollo, laddove si mettesse in discussione un emendamento indipendentemente dall'altro, e non sul loro complesso, non mi pare che il Relatore della Commissione potesse alla spicciolata dare le sue risposte, che sono così autorevoli senza metterli, dico, in relazione gli uni cogli altri.

Quindi, unicamente nell'intento di far sì che le cose procedessero speditamente, ho voluto presentare al banco della Presidenza questo complesso di emendamenti, affinché prima di ordinarne la lettura fossero guardati, se non studiati dalla mente ferace dell'onorevole Re-

latore della Commissione, e quindi dicesse se ciascuno di essi meritasse l'onore di essere letto.

Questo e non altro era l'oggetto che mi indusse a presentarvi i miei emendamenti: del resto me ne rimetto al Senato.

Presidente. Allora considerandoli come emendamenti, si discuteranno ciascuno all'articolo cui si riferisce; tuttavia siccome dalle osservazioni fatte dal Senator Miraglia, questi emendamenti hanno un legame tra di loro, se ne darà lettura intiera, salvo poi a metterli in discussione ciascuno agli articoli cui si riferiscono.

(Il Senator Chiesi comincia la lettura degli emendamenti del Senator Miraglia).

(V. gli atti del Senato N. 101-D).

Senatore Conforti. Domando la parola per un'altra mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Che cosa ricaveremo noi da questa lettura complicata? Il miglior partito, secondo me, sarebbe di ordinarne la stampa stasera, e poi distribuirla domani ai Senatori e vedere ciò che vi sia da ritenere o da rigettare.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo che è conforme al prescritto del nostro Regolamento, che anche se il Senato venisse nell'idea dell'onorevole Conforti, bisogna leggere gli emendamenti, perchè l'ordinarne la stampa per distribuirli, è cosa sulla quale deve deliberare il Senato.

Ora, come volete voi, o Signori, deliberare che siano stampati e distribuiti emendamenti che non conoscete?

Senatore Conforti. Domando perdono; questo è l'uso parlamentare che ha luogo ogni giorno alla Camera dei Deputati. Quivi si stampano gli emendamenti prima che siano letti, poi si distribuiscono ai Deputati, i quali hanno campo di studiarli.

Presidente. Faccio osservare che si stampano bensì gli emendamenti, ma dopo che sono stati letti; bisogna cioè che siano conosciuti.

Senatore Conforti. Ripeto, signor Presidente, alla Camera non si fa così; quivi, quando si presentano emendamenti si stampano e si distribuiscono senz'altro.

Presidente (al Senator Segretario Chiesi) La prego a proseguire la lettura.

Il Senator Segretario Chiesi. prosegue la lettura.

Presidente. Dalla lettura di questi che non so se sieno emendamenti od altro, trovo che invece di riferirsi agli articoli della legge che abbiamo sott'occhio, si riferiscono agli articoli della Legge precedente per cui non saprei considerarli che come un controprogetto.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Prego di osservare che anche all'articolo 4 del progetto ministeriale si dice; agli

articoli *a, b, c, d*, della legge del Registro sono sostituiti i seguenti:

Con i miei emendamenti dico che la sostituzione deve aver luogo ad altro articolo della legge.

Pare adunque che questo sia un emendamento e non un contro progetto, e vanno insieme agli emendamenti della Commissione al progetto ministeriale.

Presidente. Questi emendamenti comunque siano, saranno stampati questa sera, e distribuiti ai Signori Senatori.

Frattanto, siccome questi emendamenti non cominciano che all'articolo 5 e seguenti, si può incominciare a discutere i primi articoli del progetto di legge.

Perciò, se nessuno domanda più la parola sulla discussione generale, leggo l'articolo primo.

« Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili, di che al numero 2 dell'articolo 23 della legge di registro, è portato da 100 a 120, ed il maggiore o minor valore che possa dar luogo al ricorso per perizia sopra domanda rispettivamente dell'Amministrazione o della parte, è ridotto dal quarto all'ottavo.»

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Il procedimento della stima, di che all'articolo 23 e seguenti della citata legge, potrà aver luogo anche per gli immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o corrispettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto al multiplo sopradicato della imposta di cui sono gravati gli immobili che sono oggetto del trasferimento, e questo non sia seguito all'asta pubblica.

« Non avrà però luogo il procedimento di stima, quando il contribuente paghi la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo.»

(Approvato.)

« Art. 3. Per le costituzioni di doti e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà.

« Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalità subordinate alla eventualità della morte.

« La denunzia e il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte.»

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Credendo possibile che la legge possa ricevere delle modificazioni, io proporrei a quest'articolo una modificazione di forma, sulla quale però non insisterò, se soltanto questa modificazione dovesse ricevere il progetto di legge. (Legge il primo paragrafo dell'art. 3.)

Io non vorrei questa frase « liberalità fatte da per-

« sone che non siano *ascendenti* o *discendenti degli sposi* a contemplazione di certo e determinato matrimonio. »

Le liberalità che incontrano d'ordinario il favore della legge, sono quelle che si fanno dagli ascendenti. Ma non si è mai pensato prima d'ora alle donazioni che si facciano *dai discendenti degli sposi a favore degli sposi*, è cosa difficile che succeda (*rarità*).

Non dico che non possa darsi il caso di qualche vedova la quale abbia un figlio già grande che sia disposto a fare una donazione alla madre per occasione di un secondo matrimonio, e così viceversa un figlio che potesse fare una donazione al padre in occasione d'un secondo matrimonio; ma ciò non dovrebbe esprimersi in questa legge puramente fiscale, come non è espresso nelle leggi civili.

Quindi io direi « di persone che non sono parenti in linea retta degli sposi. »

Presidente. Domando al Senato se questa variante è appoggiata. Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiata).

Senatore **Poggi**. Scusi, signor Presidente, mi pare che la modificazione sia stata appoggiata.

Presidente. Mi permetta, quando la Presidenza ha pronunciato, non si può tornare sulla deliberazione.

Metto dunque ai voti l'articolo 3. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 4. Ai numeri 4 e 5 dell'art. 66 è sostituito il seguente:

« Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai Tribunali e dalle Preture, ovvero dalle Cancellerie rispettive, nella materia contenziosa civile e commerciale; i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri o dei Tribunali esteri. »

« L'articolo 67 è soppresso. »

Senatore **Deforesta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Deforesta**. Signori Senatori, quest'articolo introduce una modificazione alla legge attualmente in vigore sul registro che è gravissima e forse la più grave di tutte quelle che contiene questo progetto di legge. Come lo ha rilevato e chiaramente esposto il dotto Relatore della Commissione, la legge vigente agli articoli 66 e 67 faceva una distinzione quanto alla registrazione degli atti giudiziarii tra le sentenze interlocutorie, e i decreti provenienti in materia di giurisdizione volontaria, e le sentenze definitive, e diceva che le prime sarebbero registrate in originale e che le altre sarebbero registrate per copia autentica, ciò che vuol dire che le sentenze definitive non venivano spostate dalla Cancelleria dove erano legate in appositi volumi appena pronunciate. Ora, secondo l'articolo 4 del nuovo progetto, anche queste dovranno essere in-

viate in originale all'ufficio del registro per essere registrate.

Ognun vede di quanta gravità sia questa innovazione, la quale esporrebbe i più grandi interessi morali e materiali dei cittadini ad essere compromessi nel caso dello smarrimento di uno di questi preziosi originali, o di qualche alterazione casuale o volontaria nella trasmissione dalle Cancellerie agli Uffici di registro e viceversa.

Davanti ai Tribunali ed alle Corti si agitano cause d'ogni natura, questioni di stato, di matrimonio, di filiazione, di legittimità e simili, e che interessano pertanto, non solo la fortuna, ma anche l'onore e l'esistenza civile di individui di ogni condizione e di intere famiglie.

Or come mai si possono lasciare ai gravi e ai sacri interessi esposti al pericolo di uno smarrimento e di un'alterazione? È impossibile; la giustizia ne risentirebbe la più grande iattura.

D'altronde, questa disposizione sarebbe in contraddizione colle disposizioni del Codice di Procedura e del Regolamento che non permettono ai Cancellieri di portare gli originali delle sentenze fuori della Cancelleria. E poi, quale sarà il vantaggio che le finanze ricaveranno da questa innovazione? La relazione del Ministero che accompagna il progetto non lo spiega, nè io so vederlo.

Io non spenderò maggiori parole in una questione di tanta evidenza. Mi basta di aver su di essa chiamata l'attenzione della Commissione e del Senato, tanto più che avendo presa la parola all'improvviso, non sarei preparato per una maggiore discussione.

Non farò nemmeno veruna proposta, perchè questa non potrebbe essere che quella della reiezione di questo articolo. Mi basta dichiarare che voterò contro di esso articolo, persuaso che gli onorevoli magistrati che seggono in questo recinto non mancheranno di darmi il loro appoggio, e che questa pericolosa innovazione alla legge esistente non avrà il suffragio del Senato.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Io pregherei il Senato a sospendere la votazione su di quest'articolo perchè forma uno degli oggetti degli emendamenti che sono in corso di stampa. Io non era presente quando l'onorevole Senatore De-Foresta ha preso la parola, perchè stava indicando talune circostanze al Segretario relative alla stampa degli emendamenti stessi.

Presidente. Pongo dunque ai voti la proposta sospensiva di quest'articolo fatta dal Senatore Miraglia. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato)

Dell'articolo quinto il Senatore Miraglia proporrebbe la soppressione.

(Voci: A domani.)

Presidente. Allora la discussione sarà rimandata a domani.

Senatore San Severino. L'onorevole mio amico, il Senatore Arrivabene, si è rivolto al Ministro delle Finanze, non essendo allora presente il Ministro di Agricoltura e Commercio, per sollecitarlo a volere presentare al Senato la legge già votata dalla Camera dei Deputati relativa al Credito Agrario. Credo che questa legge sia di grande importanza, e massimamente ora che dimandiamo tanti sacrifici all'agricoltura; quindi pregherei il signor Ministro, giacchè ora è presente, a voler dire quale intenzione abbia riguardo a questo progetto di legge.

Senatore Gallotti. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Io ardisco far riflettere ai miei Colleghi che noi dal momento che abbiamo desiderato che gli emendamenti del signor Senatore Miraglia venissero stampati, abbiamo preso l'obbligo di studiarli; quindi io domanderei ai miei Colleghi se credono opportuno che domani si faccia riposo, e la seduta sia rimandata a dopo domani, perchè se la nostra deliberazione di avere gli emendamenti stampati dev'essere seria, è uopo avere il tempo necessario per istudiarli.

Presidente. Gli emendamenti saranno stampati in tempo per essere distribuiti qualche ora prima della seduta di domani.

Il Senatore Gallotti propone di soprassedere alla seduta di domani. Se ciò dovesse avvenire ogniqualvolta si presentano emendamenti di importanza,

si andrebbe incontro a non lievi inconvenienti. Tuttavia, poichè egli ne ha fatta la proposta, io la metterò ai voti.

Il Senato ha udito quale sia la proposta fatta dal Senatore Gallotti. Chi è d'avviso che si debba sospendere la seduta di domani, si alzi.

(Non è approvato).

Presidente. La seduta di domani avrà luogo al tocco infallantemente.

Senatore Sanseverino. Io insisterei per conoscere l'intenzione del signor Ministro riguardo alla legge del Credito Agrario di cui ho dianzi parlato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io non avevo dianzi ben capita la domanda dell'onorevole Senatore Sanseverino, ed ora posso assicurarlo che mi farò premura di presentare al Senato la legge a cui accenna appena sarà pervenuta in mie mani.

Presidente. Se vi sono Senatori che non abbiano ancora votato, sono pregati a deporre il loro voto nell'urna, che sta per chiudersi.

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative.

Votanti	95
Voti favorevoli	88
Contrari	7
Astenuti	1

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)